

COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma



REGOLAMENTO COMUNALE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(approvato con delibera C.C.n.34 del 19/03/2003)

CAPO 1
Norme generali

ARTICOLO I

Istituzione dell'imposta

1. Viene approvato il nuovo regolamento del Comune di Monterotondo concernente l'imposta comunale sulla pubblicità esterna e il diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale.
2. Tale Regolamento sostituisce il vecchio regolamento approvato con delibera C.C. n. 68 del 22 dicembre 1994.
3. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta", per "diritto" e per "decreto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il decreto legislativo 507/93.

ARTICOLO II

Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto dell'imposta, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo 5) in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in luoghi diversi ma che comunque da essi sia percepibile il messaggio.
2. Ai fini dell'imposta si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO III

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, le frazioni successive oltre il primo si arrotondano al mezzo metro quadrato.
3. Non si ha applicazione dell'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata sulla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Sono considerati, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario i festoni di bandierine e simili collegati in connessione tra loro.
7. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui agli articoli XIII e XIV venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ARTICOLO IV

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. Il soggetto passivo principale ha il diritto di rivalsa su colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il comma 1 viene derogato solo nel caso in cui esistano dei contratti tra l'amministrazione comunale e società adibite alla fornitura ed installazione di impianti pubblicitari.

ARTICOLO V

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato secondo quanto previsto dall'articolo I
2. Lo scopo di tale Regolamento è quello di disciplinare l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo quanto previsto dal decreto e dalla normativa vigente.
3. Il Regolamento, e successivamente le variazioni e le tariffe dell'imposta e dei diritti in oggetto, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo, fatte salve le diverse disposizioni di legge, a

quello in cui la relativa deliberazione dell'organo competente, è divenuta esecutiva a norma di legge.

4. La delibera relativa all'approvazione del presente Regolamento diviene esecutiva con il nulla osta del CORECO. Se tale assenso avviene solo nell'anno successivo, la delibera diviene esecutiva a decorrere dall'anno successivo a quello di rilascio del nulla osta, ossia due anni dopo l'approvazione della stessa.

5. Nel caso le tariffe non vengano modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno quelle in vigore.

ARTICOLO VI

Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso (dati Istat), il Comune risulta appartenente alla Classe III cioè con numero di abitanti compresi tra 30.000 e 100.000.

ARTICOLO VII

Categoria delle località

1. Il Comune si riserva la facoltà di suddividere il proprio territorio in relazione alla sua importanza in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione massima prevista del 150% rispetto alla tariffa prevista per la categoria normale.

3. Con successiva delibera di Consiglio Comunale si elencherà le zone rientranti nella "categoria speciale", fermo restando che la superficie complessiva di tale zona non può superare il 35% di quella del centro abitato; e che la superficie degli impianti destinati nella "categoria speciale" non potrà essere superiore al 50% della superficie complessiva.

CAPO 2

Dichiarazione, pagamento e accertamento

ARTICOLO VIII

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo IV è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione.

2. Il Comune mette a disposizione dell'utente apposito modello, nel quale deve essere indicata anche la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. A seguito dell'autorizzazione l'utente dovrà apporre in maniera visibile sul mezzo pubblicitario utilizzato un apposito contrassegno metallico, posto in posizione facilmente accessibile sul quale devono essere riportati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La variazione di uno dei dati sopra indicati ne comporta l'obbligo di evidenziarlo nel contrassegno identificativo.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comportino la modificazione dell'imposizione.

4. Nel caso non ci siano, per gli anni successivi, elementi modificativi che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la dichiarazione presentata in precedenza si intende prorogata anche per l'anno successivo a seguito del pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione nel medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli XIII, XIV e XV si considera effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è

stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ARTICOLO IX

Pagamento dell'imposta

1. Ai fini del pagamento dell'imposta si applica una distinzione tra la pubblicità di durata inferiore all'anno e quella di durata annuale.
2. L'imposta sulla pubblicità di durata inferiore all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione.
3. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate solo nel caso in cui l'importo complessivo sia superiore a Euro 250
4. Per quanto riguarda le specifiche fattispecie si rimanda al successivo Capo 3.
5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate ed esibite su richiesta del personale autorizzato per almeno tre anni.
6. Nei casi previsti dall'articolo XXI il Comune può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale.
7. Nel caso di pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, possibilità questa prevista per i manifesti mortuari, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude gli altri obblighi.

ARTICOLO X

Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune può procedere ad "accertamento in rettifica" o ad "accertamento d'ufficio".
2. L'avviso di accertamento in rettifica si ha nel caso in cui il Comune rilevi una difformità tale da comportare un diverso ammontare dell'imposta con quanto denunciato in sede di dichiarazione. Esso deve essere notificato entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. L'avviso di accertamento d'ufficio avviene a seguito di verifica oggettiva da parte del Comune sull'esistenza di forme pubblicitarie non precedute dalla prescritta dichiarazione. Esso deve essere notificato entro due anni dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

4. Gli avvisi di accertamento, di cui ai precedenti commi 2 e 3, possono essere notificati anche attraverso raccomandata A.R.. Essi devono contenere: la motivazione, il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, le soprattasse e gli interessi, il termine di 60 giorni per il pagamento da parte del contribuente e le riduzioni previste dall'articolo XXIV del Regolamento.
5. Nel caso che il contribuente non assolve all'obbligo di pagare quanto richiesto nell'avviso di accertamento, si procede a riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo del tributo (comprensivo dei relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie).
6. L'avviso di accertamento deve essere notificato al titolare del mezzo pubblicitario, nel caso non sia possibile individuarlo (es: pubblicità abusiva) l'avviso dovrà essere inoltrato al soggetto pubblicizzato.
7. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Per il credito sorto a seguito del mancato pagamento si applica l'articolo 2752, comma 4 del c.c..

ARTICOLO XI

Contenzioso e i rimborsi

1. Contro il ruolo, la cartella esattoriale, l'avviso di mora, l'avviso di irrogazioni delle sanzioni tributarie, è possibile ricorrere ai sensi del D.Lgs. n.546/92 presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali.
2. Entro il termine di due anni il contribuente può chiedere con apposita istanza il rimborso dell'importo non dovuto. Il Comune è tenuto entro il termine di 90 giorni a provvedere al rimborso.
3. Il rimborso di cui al comma precedente deve contenere gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Per i casi particolari riguardanti il diritto sulle pubbliche affissioni si rimanda all'articolo XXIII del Regolamento.

ARTICOLO XII

Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta il Comune nomina un funzionario responsabile a cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione i poteri di cui ai commi 1 e 2 spettano al concessionario, e non si rende necessaria la nomina del funzionario responsabile.

CAPO 3

Le diverse forme di pubblicità

ARTICOLO XIII

La pubblicità ordinaria

1. La prima forma di pubblicità prevista dal decreto è quella ordinaria, intendendo con tale termine la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.
2. Per tutte le forme pubblicitarie previste nel precedente comma che abbiano una durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista.
3. Per la pubblicità effettuata anche in forma diretta, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva dell'impianto secondo quanto previsto dalla tariffa per la pubblicità ordinaria.
4. Per la pubblicità prevista da questo articolo si applica un'imposta maggiorata del 50% per le superfici comprese tra 5,5 e 8,5 metri quadrati; e una maggiorazione del 100% per le superfici superiori a 8,5 metri quadrati.

5. E' vietato su tutto il territorio comunale la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli striscioni che attraversano le pubbliche vie e/o piazze, fatto salvo quanto disposto dall'art. XVI.

ARTICOLO XIV

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di vetture e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura prevista dal precedente articolo.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la propria sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio con i veicoli dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, ha in dotazione detti veicoli.
4. La tariffa che viene applicata in questo caso è in funzione della portata del veicolo, essa viene raddoppiata nel caso di veicoli circolanti con rimorchio.
5. Per quanto riguarda i veicoli indicati nel precedente comma 3, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta del personale autorizzato.

ARTICOLO XV

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di lampadine, diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o simile, si applica l'imposta per anno solare in funzione della superficie, indipendentemente dal

numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata in conto proprio dall'impresa si applica una riduzione del 50% della tariffa.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni e simili, si applica l'imposta ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.

5. Se la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore ai 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista dal Regolamento.

ARTICOLO XVI

Pubblicità varia

1. La quarta ed ultima forma di pubblicità prevista dal decreto individua le diverse fattispecie di pubblicità non previste nei tre precedenti articoli.

2. Per la pubblicità effettuata con striscioni, o altri mezzi simili che attraversano piazze o strade la tariffa dell'imposta è quella prevista per la pubblicità ordinaria per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli pertanto è limitata al periodo della durata della stessa. (Nuovo Codice della Strada).

3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e simili effettuata nel territorio del Comune è dovuta un'imposta giornaliera.

4. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica l'imposta pari alla metà della tariffa di quella prevista per il comma precedente.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini e di altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, per ciascuna persona impiegata.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi sonori e simili, la tariffa applicata è giornaliera per ciascun apparecchio emittente. In ogni caso tale forma di pubblicità non deve violare le disposizioni contenute dal nuovo codice della strada in materia di orario e di limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

CAPO 4

Riduzioni ed esenzioni di imposta

ARTICOLO XVII

Riduzioni dell'imposta

1. E' prevista la riduzione al 50% dell'imposta, nei casi in cui la pubblicità ha finalità di carattere sociale, esposti nei seguenti commi.
2. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, culturali e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
3. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. La tassa è esentata nei confronti delle attività commerciali che si trovano in prossimità di lavori pubblici che impediscano o limitino direttamente l'afflusso della clientela creandone obiettivo disagio. L'applicazione dell'agevolazione è limitata alla durata dei lavori.
5. La presenza, sotto qualsiasi forma, di pubblicità che non rientri in quella prevista nei commi precedenti (es: sponsor commerciali) non dà luogo alle riduzioni previste da questo articolo.

ARTICOLO XVIII

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità effettuata all'interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, qualora essa si riferisca all'attività esercitata negli stessi, sempre che tale messaggio non sia visibile dall'esterno;
- c) la pubblicità realizzata mediante avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali ad eccezione delle insegne, e che non superino la superficie di mezzo metro quadrato; avvisi riguardanti la locazione e la compravendita di immobili sui quali risultano affissi, sempre che la superficie non superi un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata, interna od esterna, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) pubblicità, riguardante i giornali e le pubblicazioni periodiche se esposta sulle superfici esterne dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, cartelli e simili che hanno esclusiva funzione segnaletica, come i segnali turistici, sempre che risultino conformi per caratteristiche e modalità di installazione alle norme dettate dal Codice della strada;
- i) la propaganda elettorale, quella turistica generica esposta all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico, in quanto estranea all'oggetto dell'imposta, in ogni caso per quanto riguarda la propaganda elettorale essa non può violare i vincoli stabiliti dalla specifica normativa.
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge (targhe bifacciali dei valori bollati, notai, ambulatori medici, tabelle perimetrali di riserve di caccia) sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato.

Il diritto sulle pubbliche affissioni

ARTICOLO XIX

Il servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito nel Comune il servizio delle pubbliche affissioni, il quale ha lo scopo di garantire l'affissione da parte del Comune, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o nell'ambito di attività economiche. Tali affissioni devono avvenire negli spazi e nelle modalità previste dai successivi articoli e dal regolamento relativo all'arredo urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni deve essere istituito obbligatoriamente per legge nei Comuni che abbiano una popolazione, residente al 31 dicembre del penultimo anno, superiore a tremila abitanti.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti, e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

ARTICOLO XX

Il diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni è il richiedente il servizio, e solidalmente con colui che trae interesse dall'effettuazione del servizio svolto.
2. Il diritto richiesto a favore del Comune è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
3. La tariffa stabilita con delibera di G.M. si applica per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto previsto dalla tariffa in allegato è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti che si costituiscono di oltre 8 fogli ciascuno fino al massimo di 12, è prevista una maggiorazione del 50%; per i manifesti che sono costituiti da oltre 12 fogli è prevista una maggiorazione del 100%.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

8. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO XXI

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nei casi che non rientrano nell'esenzione prevista dal successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;
- f) tali riduzioni non si applicano se si presenta la fattispecie prevista dal comma 6 dell'articolo XVII.

ARTICOLO XXII

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti riguardanti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO XXIII

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.
2. L'addetto a ricevere l'affissione deve compilare il Registro delle Pubbliche affissioni sito presso l'ufficio Tributi del Comune, nel quale deve indicare oltre ai dati del soggetto che ne fa richiesta, e del soggetto beneficiario, anche le caratteristiche dei manifesti che intende far affiggere: quantità, dimensione, durata dell'affissione, eventuale riduzione della tariffa applicabile.
3. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, la quale deve essere annotata su un registro cronologico e comunque le prenotazioni devono essere fatte almeno 10 gg prima della data prevista per l'affissione stessa.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui la stessa risulta completata.
5. Il ritardo, dell'effettuazione del servizio, dovuto a maltempo si considera causa di forza maggiore.
6. Nel caso che il ritardo per l'espletamento del servizio sia superiore a 10 giorni, dal giorno della richiesta, il Comune provvede a dare comunicazione scritta al committente
7. In caso di mancanza di spazi disponibili si applica la disposizione prevista dal comma precedente.
8. Il committente può annullare la commissione, senza alcun onere, se ricorrono i casi previsti dai precedenti commi 6 e 7. Il Comune provvede al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
9. Negli altri casi il committente ha la facoltà di annullare la commissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune assume l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati, mantenendo nel frattempo a disposizione del committente i relativi spazi.
11. Per le affissioni di contenuto commerciale richieste con urgenza, nel giorno in cui è stato consegnato il materiale o nei due successivi, si applica una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono a disposizione degli utenti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni.

CAPO 6

Il regime sanzionatorio

ARTICOLO XXIV

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Il sistema sanzionatorio dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni è quello previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 507/93 e dai Decreti Lgs. 471-472-473 /1997
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di lire centomila.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggior imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente attraverso il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO XXV

Le sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni

conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme sulla disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento e dei provvedimenti per l'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa prevista nel Regolamento di Polizia Urbana.

3. L'Ufficio Tecnico è l'organo competente circa l'ordinanza e l'esecuzione delle rimozioni e/o degli oscuramenti da eseguire.

4. In caso di inosservanza all'ordine di rimozione, di cui al precedente comma, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, il Comune (od il concessionario) può effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio.

8. Per quanto non sia incluso dai precedenti commi in materia di sanzioni amministrative si applica quanto previsto dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383 artt.106-107

CAPO 7

Disposizioni varie e finali

ARTICOLO XXVI

Modalità di gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Il Comune, nel caso lo ritenga opportuno, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del decreto.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario può comminare le sole sanzioni di carattere tributario previste dall'articolo XXIV del Regolamento; e limitarsi a trasmettere alle competenti autorità eventuali violazioni di carattere amministrativo di cui all'articolo XXV del Regolamento. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
4. Nel caso in cui il Comune provveda ad affidare in concessione il servizio di cui al presente Regolamento, verranno attuate le vigenti disposizioni di legge previste dagli articoli 25-34 del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni.

ARTICOLO XXVII

Vigilanza

1. E' attribuita alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione diretta o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il Comune deve inviare entro 30 giorni dalla loro adozione le deliberazioni di approvazione del Regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, nel caso di servizio in concessione, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI

- art. I Istituzione dell'imposta
- art. II Presupposto dell'imposta
- art. III Modalità di applicazione dell'imposta
- art. IV Soggetti passivi
- art. V Ambito e scopo del Regolamento
- art. VI Classificazione del Comune
- art. VII Categoria delle località

CAPO 2 - DICHIARAZIONE, PAGAMENTO E ACCERTAMENTO

- art. VIII Dichiarazione
- art. IX Pagamento dell'imposta
- art. X Accertamento e riscossione coattiva
- art. XI Contenzioso e rimborsi
- art. XII Funzionario responsabile

CAPO 3 - LE DIVERSE FORME DI PUBBLICITA'

- art. XIII La pubblicità ordinaria
- art. XIV Pubblicità effettuata con veicoli
- art. XV Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- art. XVI Pubblicità varia

CAPO 4 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

- art. XVII Riduzioni dell'imposta
- art. XVIII Esenzioni dell'imposta

CAPO 5 - IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- art. XIX Il servizio delle pubbliche affissioni
- art. XX Il diritto sulle pubbliche affissioni
- art. XXI Riduzione del diritto
- art. XXII Esenzione dal diritto
- art. XXIII Modalità per le pubbliche affissioni

CAPO 6

- art. XXIV Sanzioni tributarie ed interessi
- art. XXV Le sanzioni amministrative

CAPO 7

- art. XXVI Modalità di gestione del servizio
- art. XXVII Vigilanza